

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0150/2002

24 aprile 2002

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i contratti di garanzia finanziaria
(5530/3/2002 – C5-0116/2002 – 2001/0086(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Fernando Pérez Royo

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	6

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 13 dicembre 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i contratti di garanzia finanziaria (COM – 2001/0168 - 2001/0086 (COD)).

Nella seduta del 13 marzo 2002 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per i problemi economici e monetari (5530/3/2002 - C5-0116/2002).

Nella riunione del 6 novembre 2000 la commissione per i problemi economici e monetari aveva nominato relatore Fernando Pérez Royo.

Nelle riunioni del 19 marzo 2002 e 23 aprile 2002 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente); José Manuel García-Margallo y Marfil (vicepresidente), Philippe A.R. Herzog (vicepresidente), John Purvis (vicepresidente); Fernando Pérez Royo (relatore); Generoso Andria, Hans Udo Bullmann, Harald Ettl (in sostituzione di Pervenche Berès), Robert Goebbels, Lutz Goepel, (in sostituzione di Astrid Lulling), Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Christoher Huhne, Othmar Karas, Giorgos Katiforis, Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Wilfried Kuckelkorn, (in sostituzione di Helena Torres Marques), Werner Langen (in sostituzione di Ingo Friedrich), Ioannis Marinou, Helmuth Markov (in sostituzione di Armonia Bordes), David W. Martin, Hans-Peter Mayer, Miquel Mayol i Raynal, Mikko Pesälä, (in sostituzione di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm), José Javier Pomés Ruiz (in sostituzione di Brice Hortefeux), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Bruno Trentin e Theresa Villiers.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 24 aprile 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i contratti di garanzia finanziaria (5530/3/2002 – C5-0116/2002 – 2001/0086(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5530/3/2002 – C5-0116/2002),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001)168²),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 78 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0150/2002),
1. approva la posizione comune;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C Testi approvati del 13.12.2001, punto 11

² GU C 180 del 26.6.2001, pag. 312.

MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria è un importante passo avanti verso la creazione di un mercato integrato di servizi finanziari in Europa, nonostante il suo carattere prettamente tecnico. Essa integra la direttiva sul carattere definitivo dei regolamenti, adottata nel 1998, estendendo più generalmente la certezza del diritto all'uso delle garanzie al fine di ridurre il rischio di credito. Attualmente il beneficiario di una garanzia deve far fronte a 15 diversi regimi giuridici per quanto riguarda i requisiti di validità nonché le legislazioni nazionali in materia di fallimento.

La proposta intende pertanto creare un regime minimo uniforme per le garanzie in titoli e contanti, costituite sia con le modalità del pegno che con quelle del trasferimento del titolo di proprietà, compresi i contratti di pronti contro termine. Al fine di raggiungere questo obiettivo, la direttiva fa obbligo agli Stati membri di assicurare che talune disposizioni legislative sull'insolvenza non si applichino a tali contratti. Ciò accrescerà la certezza del diritto delle operazioni transfrontaliere di credito e migliorerà quindi il funzionamento e la stabilità dei mercati finanziari in Europa.

In prima lettura, il Parlamento europeo ha dato il suo pieno sostegno all'impostazione generale della direttiva, suggerendo tuttavia di riesaminare alcune questioni. La posizione comune, adottata dal Consiglio il 5 marzo, differisce considerevolmente dal testo originario della Commissione. Tuttavia, la maggior parte delle modifiche riguardano chiarimenti giuridici e non modificano sostanzialmente l'impostazione di base della direttiva. Dopo attento esame della posizione comune, il vostro relatore è lieto di riconoscere che per quanto riguarda la sostanza il Consiglio ha accolto la maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

Nei particolari:

- **Estensione del campo di applicazione della direttiva**

Il Parlamento europeo aveva chiesto di estendere il campo di applicazione della direttiva al fine di assicurare che gli istituti finanziari non fossero i soli a poter beneficiare dei meccanismi per la riduzione del rischio previsti dalla direttiva. Ciò riveste particolare importanza in vista di Basilea II, dove la ponderazione del rischio delle esposizioni individuali sarà decisiva per il calcolo dei requisiti prudenziali riguardanti il capitale.

Il Consiglio ha accolto lo spirito degli emendamenti, riferendosi all'estensione del campo di applicazione (emendamenti 4-9). Come richiesto dal Parlamento europeo, le soglie per l'inclusione delle persone giuridiche nel campo di applicazione della direttiva non esistono più, allorché la controparte è un'autorità pubblica, una banca centrale (ivi comprese la BRI e banche multilaterali di sviluppo), un istituto finanziario o una controparte centrale, un agente di regolamento o una stanza di compensazione. Per questo motivo, le disposizioni relative alla comitatologia, che prevedevano l'adeguamento delle soglie in funzione dell'evoluzione del mercato non sono più necessarie e sono state soppresse.

- **Definizioni dei requisiti formali**

Il Consiglio ha accolto la richiesta del Parlamento di un chiarimento per quanto riguarda la

definizione di “fornitura” di garanzia finanziaria. Tenendo conto degli emendamenti 10 e 11, è ora chiaro che la direttiva coprirà la garanzia finanziaria soltanto in presenza di un cambio nel possesso.

E' stato soppresso il requisito relativo alla firma dei contratti di garanzia finanziaria da parte del datore della stessa (ivi compresa la firma elettronica), come chiesto nella relazione del Parlamento (emendamento 12). La prova può quindi essere fornita in maniera equivalente dal punto di vista giuridico, tenendo conto delle innovazioni tecniche in questo settore.

- **Esecuzione dei contratti di garanzia finanziaria**

A seguito della richiesta del Parlamento europeo (emendamenti 13 e 14), la posizione comune consente ora la realizzazione di strumenti finanziari tramite cessione.

Il Consiglio ha accolto anche l'emendamento 15, volto a chiarire le condizioni necessarie per l'esercizio del diritto d'uso.

Altre disposizioni

Il Consiglio ha accolto altresì la soppressione dell'articolo 10, paragrafo 2 (emendamento 17), riguardante il conflitto di norme concernenti i conti di pertinenza.

Per quanto riguarda l'esecuzione della direttiva a livello nazionale, il Consiglio non ha accettato la richiesta del Parlamento europeo di anticipare la scadenza dalla fine del 2004 alla fine del 2003. Agli Stati membri è stato invece concesso un termine di 18 mesi per conformarsi alla direttiva, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, se potrà essere garantita un'adozione tempestiva, l'effetto sarà lo stesso.

Valutazione critica

Il vostro relatore ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe essere soddisfatto dell'esito dei negoziati con il Consiglio, dato che la maggior parte dei suoi emendamenti sono stati accolti. Tuttavia, vi sono due nuovi elementi, introdotti dal Consiglio, che non sono conformi ai principi fondamentali del mercato unico:

La posizione comune ha stabilito due clausole di **opting out** per gli Stati membri riguardanti l'inclusione di enti non finanziari nel campo di applicazione della direttiva nonché il diritto di realizzare una garanzia finanziaria tramite cessione.

- **La cessione** non è stata prevista nella proposta originaria della Commissione, in quanto essa non è riconosciuta nei sistemi giuridici in tutti gli Stati membri. Ora che è stata introdotta, a seguito dell'emendamento del Parlamento europeo, alcuni Stati membri temono che ciò potrebbe creare un precedente e ingenerare gravi incoerenze nella loro giurisdizione. Le conseguenze pratiche della clausola di opting out sono piuttosto limitate in quanto essa esclude solo una delle alternative di esecuzione, previste dalla direttiva. Tuttavia il vostro relatore si oppone in linea di principio a qualsiasi clausola di opting out nella legislazione comunitaria, ed è riluttante a farne una questione da esaminare in sede di conciliazione poiché ciò ritarderebbe ulteriormente l'adozione definitiva della direttiva.

- La situazione è diversa per quanto riguarda la clausola di **opting out** relativa all'inserimento di enti non finanziari nel campo di applicazione della direttiva su cui alcuni Stati membri insistono per motivi politici. Essi vogliono evitare di dare l'impressione che i crediti delle imprese industriali sarebbero privilegiati rispetto ai diritti salariali o fiscali. Tale clausola ha tuttavia un impatto economico diretto sui partecipanti del mercato, in quanto la sua utilizzazione da parte degli Stati membri priverebbe le società, ivi comprese le PMI, del beneficio della direttiva. Ciononostante gli effetti negativi potrebbero essere facilmente evitati dalle controparti contrattuali che saranno libere di scegliere la conclusione di un contratto di garanzia finanziaria in uno Stato membro dove non si applica la clausola di opting out. Per questa ragione, l'importanza pratica della clausola di opting out dovrebbe rimanere piuttosto limitata, in quanto gli Stati membri penalizzerebbero i loro mercati finanziari interni.

La raccomandazione del vostro relatore

Dato che le clausole di opting out sono oggetto di un riesame entro quattro anni e mezzo dall'entrata in vigore della direttiva, il vostro relatore ritiene che per ora il Parlamento europeo dovrebbe accettarle. Anche se dal punto di vista del mercato unico si tratta di elementi di disturbo, tuttavia i loro effetti negativi saranno limitati. Dato che la posizione comune tiene conto della maggior parte delle preoccupazioni espresse dal Parlamento in prima lettura, il vostro relatore suggerisce di non presentare altri emendamenti per la seconda lettura, al fine di non ritardare l'adozione definitiva della direttiva. Ciò consentirebbe inoltre di rispettare la scadenza, prevista per la fine del 2003, per la sua esecuzione negli Stati membri.